

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/79

del 25/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 282

del 26/02/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
ACCURSIO DA REGGIO N. 17, 3° P., INT. 5 - OSPITALITA' NON
AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell'“ALLEGATO A” al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Accursio da Reggio n. 17, 3° p., int. 5;
- in data 12 dicembre 2013 dichiarava, a favore del figlio allora 46enne – le cui generalità sono pure indicate nel detto “ALLEGATO A” -, un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7); tale ospitalità veniva rinnovata il 4 maggio 2015 per la seconda annualità, la quale veniva a scadere a due anni esatti dalla prima dichiarazione, e cioè l'11 dicembre successivo;
- compiutasi tale ultima scadenza, si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente nella scheda di famiglia dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) dell'inquilina; pertanto, in assenza di rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'Uff. Casa, con nota racc. n. 1158 del 17 dicembre 2015, provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare, ammonendola che l'omesso rinnovo configura una “grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi” (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma) e invitandola a presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, poiché l'ultima da lei presentata era scaduta il giorno 3 dello stesso mese (ai sensi del cit. reg. com., l'autorizzazione all'ospitalità temporanea è subordinata a determinati limiti dei valori ISE/ISEE relativi al nucleo familiare stesso);

considerato che:

- la racc. di sollecito (“avvio del procedimento”) veniva ricevuta il 28 dicembre e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 27 gennaio del corrente anno.; a tutt'oggi l'ospite risulta ancora iscritto nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnataria, mentre né la dichiarazione di ospitalità né la DSU sono state rinnovate; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'“accertamento dei fatti” in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: “La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento”,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Accursio da Reggio n. 17, 3° p., int. 5;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- ☐ il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina stessa e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- ☐ a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ☐ ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07-11-2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- ☐ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.